

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 72/06

12 settembre 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-196/04

Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue

LA LEGISLAZIONE BRITANNICA SULLE SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE PUÒ ESSERE APPLICATA UNICAMENTE ALLE COSTRUZIONI FISCALI DI PURO ARTIFICIO

Per verificare se una SEC eserciti un'attività reale, le autorità nazionali devono prendere in considerazione elementi oggettivi verificabili da parte dei terzi e non solamente considerazioni soggettive.

Secondo la legislazione britannica, gli utili di una società estera detenuta per più del 50% da una società residente nel Regno Unito, vale a dire una società estera controllata o SEC, sono attribuiti alla società residente e tassati in suo capo se l'aliquota fiscale è inferiore ai $\frac{3}{4}$ di quella applicata nel Regno Unito. Alla società residente viene riconosciuto un credito d'imposta per l'imposta assolta dalla SEC. Questo sistema ha l'effetto di obbligare la società residente a pagare la differenza tra l'imposta assolta all'estero e l'imposta che avrebbe dovuto essere assolta nel Regno Unito se la società avesse avuto sede in tale Stato.

Sussiste un certo numero di eccezioni all'applicazione della detta legislazione, segnatamente quando la SEC distribuisce il 90% degli utili alla società residente o quando è soddisfatto il «motive test». Per beneficiare di quest'ultima eccezione una società deve dimostrare che ottenere una riduzione dell'imposta nel Regno Unito mediante una distrazione di utili non era l'obiettivo principale delle operazioni che hanno generato gli utili della SEC, né la ragione principale per l'esistenza della SEC.

Cadbury Schweppes plc è la società madre del gruppo Cadbury Schweppes, che opera nel settore bevande e dolciario. Il gruppo comprende, in particolare, due controllate irlandesi,

vale a dire Cadbury Schweppes Treasury Services (CSTS) e Cadbury Schweppes Treasury International (CSTI), costituite in seno all'International Financial Services Centre (IFSC) [Centro internazionale di servizi finanziari] di Dublino (Irlanda), dove nel 1996 l'aliquota fiscale era del 10%. Le attività di CSTS e di CSTI consistono nel raccogliere fondi e nel metterli a disposizione del gruppo. Secondo il giudice del rinvio, esse sono state costituite a Dublino unicamente perché potessero beneficiare del favorevole regime fiscale dell'IFSC e sfuggire all'applicazione di certe disposizioni fiscali del Regno Unito.

Nel 2000 i Commissioners of Inland Revenue (autorità tributaria del Regno Unito), ritenendo che alle due società irlandesi si applicasse la legislazione sulle SEC, richiedevano a Cadbury Schweppes la somma di GBP 8 638 633, 54 come imposta societaria sugli utili realizzati da CSTI nell'esercizio 1996.

Cadbury Schweppes ha proposto ricorso dinanzi agli Special Commissioners of Income Tax sostenendo che la legislazione sulle SEC è contraria al diritto comunitario, in particolare alla libertà di stabilimento. Gli Special Commissioners hanno domandato alla Corte di giustizia se il diritto comunitario osti a una legislazione come quella sulle SEC.

La Corte ricorda che società e cittadini di uno Stato membro non possono avvalersi abusivamente o fraudolentemente del diritto comunitario. La circostanza, tuttavia, che la società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso della libertà di stabilimento. Ne consegue che il fatto che Cadbury Schweppes abbia deciso di costituire CSTS e CSTI a Dublino al fine dichiarato di beneficiare di un regime fiscale favorevole non costituisce di per sé un abuso e non preclude a Cadbury Schweppes la possibilità di invocare il diritto comunitario.

La Corte nota che la legislazione sulle SEC comporta una disparità di trattamento fra le società residenti in funzione dell'aliquota d'imposta che grava sulle rispettive controllate. Tale disparità crea uno svantaggio fiscale per la società residente cui è applicabile la legislazione sulle SEC. **La legislazione sulle SEC integra, quindi, una restrizione alla libertà di stabilimento nel senso del diritto comunitario.**

Per quanto riguarda le possibili giustificazioni per una legislazione siffatta, la Corte rileva che una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento può essere ammessa solo se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate unicamente ad eludere l'imposta nazionale di norma dovuta e se non eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo.

Alcune eccezioni previste dalla legislazione britannica esentano dall'imposta una società in situazioni in cui una costruzione puramente artificiosa a meri fini fiscali pare esclusa (per esempio, se la SEC distribuisce il 90% degli utili alla società madre oppure se realizza attività commerciali). Quanto all'applicazione del «motive test», la Corte constata che il fatto che la volontà di ottenere uno sgravio fiscale abbia ispirato tanto la costituzione della SEC quanto la conclusione di operazioni tra quest'ultima e la società residente non può essere sufficiente a concludere per l'esistenza di una costruzione di puro artificio. La constatazione dell'esistenza di una tale costruzione richiede, oltre ad un elemento soggettivo, che da elementi oggettivi e verificabili prodotti dalla società residente, relativi, in particolare, al

livello di presenza fisica della SEC in termini di locali, di personale e di attrezzature, risulti che la costituzione di una SEC non corrisponde a una realtà economica, vale a dire ad un insediamento reale che abbia per oggetto l'espletamento di attività economiche effettive nello Stato membro di stabilimento.

Spetta agli Special Commissioners verificare se il «motive test» si presta ad un'interpretazione che tenga conto di tali criteri oggettivi. In caso affermativo, la legislazione sulle SEC dovrebbe essere considerata compatibile con il diritto comunitario. Viceversa, se i criteri sui quali poggia il test comportano che una società residente rientri nell'ambito di applicazione della detta legislazione nonostante l'assenza di elementi oggettivi nel senso dell'esistenza di una costruzione di puro artificio, la legislazione sarebbe contraria al diritto comunitario.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR CS DE EN ES HU IT NL PL SK SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C->
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*